



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato CREMONESE Giulio (id FSI 164657)

Con segnalazione del 18 marzo 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del “Week Internazionale città di Treviso - 2017” BIAGIOLI Marco (A.F.) che il giocatore: *“Ammonito al primo turno per aver reagito con stizza alla richiesta dell'Arbitro di completare correttamente il formulario. Ammonito al terzo turno per aver abbandonato prima che la partita stessa cominciasse e aver giustificato tale comportamento affermando di non voler giocare con il suo avversario. Informato di non poter abbandonare una partita non giocata, gioca una sola mossa e abbandona immediatamente. Inizialmente rifiuta altresì di stringere la mano all'avversario. Subito dopo si ritira”.*

In data 21 marzo perveniva una nota da parte del tesserato nella quale veniva precisato che: *“Sono il peggior giocatore di scacchi del mondo (sono arrivato ultimo nel torneo D) e non mi sembra di essere meritevole di far perdere del tempo a giudici e arbitri.*

*Sì, ho reagito con stizza dopo aver perso la prima partita, ma il formulario era stato compilato e la mia arrabbiatura non era certo contro l'arbitro ma contro me stesso per aver giocato male.*

*Sì, non ho voluto giocare il terzo turno contro un bambino di otto anni perchè ritengo che i bambini delle elementari non dovrebbero partecipare ai tornei ufficiali di tre giorni ma andare a giocare a pallone o a nascondino con i loro amici. Cosciente di prendere uno zero e perdere i punti Elo ho firmato il formulario e mi sono alzato dal tavolo. Non sapevo che tale procedura non era quella corretta, ma il regolamento prescrive che bisogna fare almeno una mossa, e poi abbandonare la partita, dando la mano all'avversario.*

*Perciò, ho eseguito tutte le operazioni elencate, compresa la stretta di mano, su gentile richiesta dell'arbitro, il quale disse che diversamente mi avrebbe ammonito.*

*Prima dell'ultimo turno mi sono ritirato dal torneo, per un improvviso impegno molto importante la domenica pomeriggio, ma avvertendo via mail, perciò seguendo le regole.*

*Queste spiegazioni le scrivo su vostra richiesta, ma ciò che mi interessa è non creare il minimo pregiudizio al Circolo di Treviso con cui sono tesserato, cosa che avverrebbe se un suo giocatore venisse ammonito.*

*A questo proposito, desidero autosospendermi dai tornei con effetto immediato oppure restituire la tessera FSI, cancellandone gli effetti, se l'autosospensione non fosse un atto valido.*

*In ogni caso, non credo giocherò tornei per un bel pezzo”.*

In data 21 marzo perveniva la seguente nota del presidente dell' Associazione Scacchistica Trevigiana: *“Mi spiace per quanto accaduto. Ringrazio Giulio per aver tolto il circolo di Treviso da qualsiasi imbarazzo o possibile sanzione per quanto successo. Confermo che Giulio ha inviato una mail al sottoscritto il sabato, dicendomi che si ritirava dal torneo per improvvisi impedimenti”.*

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere*



Federazione  
Scacchistica  
Italiana 



**Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

*una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.*

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.*

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che *“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.*

Nel caso di specie, la reazione stizzita alla richiesta di completare il formulario, ancorchè censurabile, è comprensibile nella misura in cui è stata causata dalla delusione per la propria prestazione agonistica.

Molto più grave, invece, è il rifiuto di disputare la partita contro l'avversario a causa della giovane età di quest'ultimo. Abbandonare dopo solo una mossa è da considerarsi senz'altro un comportamento antisportivo.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato CREMONESE Giulio.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/4/2017

**Il Giudice Sportivo Nazionale**  
**Elia Mariano**